

COMUNE DI PULFERO

Relazione illustrativa all'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2023

(articolo 40, comma 3 sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Ipotesi di contratto sottoscritto in data 15/12/2023	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2023	
Composizione della delegazione trattante	Delegazione trattante di Parte Pubblica: Segretario Comunale - dott.ssa Eleonora Sbuelz Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL FPS- CISAL EE.LL. FVG – CGIL FP – UIL FPL - UGL EE.LL. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISAL EE.LL. FVG - CISL FPS – UIL FPL	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato del Comune di Pulfero	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Destinazione delle risorse trattamento accessorio anno 2023 in applicazione della nuova disciplina dettata dal CCRL 19.07.2023 e individuazione delle misure delle indennità in applicazione del CCRL 2023	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il Revisore dei Conti, in attuazione dell'art.40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, ha espresso parere favorevole sulla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2023 con certificazione resa in data 29.11.2023 Il CCDIA è sottoposto a controllo da parte del Revisore ai sensi dell'art.40 – bis del D.Lgs. n.165/2001 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 12.04.2023 modificato in data 18.10.2023 con delibera di G.C. n.86
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 31.03.2023
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009. SI
		Il Piano della Performance è stato validato dall'OIV ai sensi dell'articolo 42, comma 3 lett. C) della L.R. 18/16 in data 20.04.2023. L'erogazione del salario accessorio legato alla produttività resta subordinata alla validazione da parte dell'Oiv della relazione sulla performance per l'anno 2023.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto regionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.

Il CCDI ha per oggetto la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività 2023. Gli effetti giuridici ed economici dell'ipotesi di contratto decorrono dal 01.01.2023.

Nel dettaglio:

- viene definito il quadro normativo e l'ambito di applicazione – personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Pulfero;
- vengono stabilite le procedure e tempistiche per la sottoscrizione del CCDI e per l'utilizzo delle risorse;
- vengono individuati i servizi pubblici essenziali ed illustrati i rapporti con le OO.SS./RSU;
- vengono illustrate le procedure di contrattazione e l'utilizzo delle risorse stabili e variabili;
- in merito alle indennità di cui al comma 10 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023 il contratto prevede quanto segue:
 - le indennità di responsabilità previste dall'art. 21, comma 2, lett. e) del CCRL 2002 art.30, comma 1, CCRL 26.11.2004, art. 24 CCRL 6.5.2008, art.30 del CCRL 2016 – 2018 sono attribuite da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00 per singolo dipendente; per l'anno 2023 viene fissato l'importo di € 2.000,00 per singolo dipendente, rapportato al periodo di nomina;
 - le indennità specifiche di responsabilità previste dall'art. 21, comma 2, lett. e) del CCRL 2002 art.30, comma 1, CCRL 26.11.2004 sono attribuite all'incaricato di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe e Ufficio Elettorale per un importo massimo annuo di € 300,00. L'importo è corrisposto nella misura massima in caso di dipendenti incaricati delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe e Ufficio Elettorale. Qualora l'incarico sia solo per una o due delle predette funzioni, l'importo è corrisposto in misura proporzionale (€ 100,00 per ogni funzione attribuita);
 - le indennità relative a "indennità condizioni di lavoro" di cui all'art. 6, comma 1, del CCRL 2016-2018 e all'art. 40 CCRL 2019-2021, relative allo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e al maneggio valori vengono fissate negli importi di seguito indicati:
 - rischio e disagio € 3,00 giornalieri
 - maneggio valori € 2,00 giornalieri;

Si stabilisce che per l'anno 2023 verranno attribuite nuove progressioni economiche nel rispetto del limite del 50% rispetto agli aventi diritto.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse.

In data 19 luglio 2023 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio 2019/2021.

L'art. 45 del CCRL 19/7/2023, recante disposizioni in merito alla costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, definisce la modalità di utilizzo delle risorse, destinando quelle stabili al finanziamento delle progressioni e quelle variabili, sommate all'eventuale residuo delle stabili, all'incentivazione della produttività del personale.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 trova applicazione il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica, tra i quali la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 18/2015, così come novellato dall'articolo 6 della L.R. 20/2020.

In virtù della riforma gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità della spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP), mantenendo la medesima entro un valore soglia stabilito con delibera di Giunta Regionale.

La circolare prot. 0038197/P del 30/12/20 della Direzione centrale autonomie locali della Regione FVG, ha fornito precisazioni in merito alle norme non più applicabili a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime sugli obblighi di finanza pubblica, tra le quali le disposizioni inerenti al limite del trattamento accessorio di cui al D.lgs. 75/2017.

Dall'esercizio 2023, a seguito della sottoscrizione del contratto integrativo 2019/2021, non opera più il limite del 2016 previsto dall'art. 32 comma 7 del CCRL 15.10.2018. L'importo stanziato con riferimento al comma 10 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023 per l'anno 2023 è pari ad € 4.500,00 per le indennità ed € 5.000,00 per il lavoro straordinario, come definito con la Deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 15/11/2023;

C) Gli effetti abrogativi impliciti.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Il comma 6 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023 stabilisce che l'ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie nei limiti delle somme a tal fine destinate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa; qualora tale ammontare non venga destinato interamente alla predetta finalità, la parte residua incrementa l'ammontare delle risorse variabili per il medesimo anno. Le risorse destinate ad incentivare la produttività saranno, dunque, incrementate a seguito dell'attribuzione delle nuove progressioni, nel caso evidenziassero delle somme residue, oltre che alla definitiva attribuzione delle progressioni già erogate, ad oggi stimate.

L'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale. Dette risorse saranno erogate (oltre alle eventuali parti residue delle risorse stabili non destinate alle progressioni per l'anno 2023) alla produttività. Quest'ultima sarà erogata in ordine a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance, oltre che da quanto previsto ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 150/2009 e dall'art. 7 comma 5 del D. Lgs. 165/2001.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

La preintesa del 15.12.2023 prevede l'attribuzione di nuove progressioni economiche, nel rispetto del 50% degli aventi diritto.

Le progressioni saranno erogate in ordine a quanto disposto dall'art. 36 del C.C.R.L. 7 dicembre 2006 che prevede che le progressioni vengano applicate in forma selettiva e di merito, per retribuire le competenze e l'impegno che i lavoratori hanno acquisito nel tempo e concretamente manifestato sul lavoro, al fine di valorizzare e promuovere le risorse professionali esistenti nell'Ente, e con riferimento altresì al vigente Regolamento sulle progressioni.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

Con Deliberazione della Giunta n. 36 del 12.04.2023 è stato approvato il PEG 2023/2025 ed il Piano della Performance, con il quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi al personale; sono stati inoltre definiti i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

I risultati attesi con riferimento al contratto decentrato integrativo dell'anno 2023, pertanto, si orientano al raggiungimento degli obiettivi di performance oltre a garantire i livelli attuali di produttività.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Non si rilevano ulteriori informazioni.

Relazione Tecnico-Finanziaria all'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2023

(articolo 40, comma 3 sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001)

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di Pulfero per l'anno 2023 è stato costituito con determinazione n. 293 del 27.11.2023 ed è stato quantificato con le modalità previste dagli art. 45 e 46 del CCRL 19.07.2023 nell'importo di € 26.133,23, di cui € 17.773,23 di risorse stabili ed € 8.360,00 di risorse variabili.

Il fondo è stato certificato positivamente dal Revisore dei Conti del Comune in data 29.11.2023.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai sensi del comma 1 del citato art. 45 "A decorrere dal 1^a gennaio 2023, in ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, destinato ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie e ad incentivare la produttività. A valere dalla medesima data, le risorse stabili determinate ai sensi dell'articolo 32, comma 1 e comma 8, del CCRL 15.10.2018 in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016 vengono consolidate al 31.12.2018;

	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero Unità	Importo annuo complessivo
Dipendenti in servizio al 31.12.2016	B	€ 1.016,00	4	€ 4.064,00
	C	€ 1.177,00	2	€ 2.354,00
	D	€ 2.271,00	3	€ 6.813,00
	PLB	€ 1.944,00	1	€ 1.944,00
Totale			10	€ 15.175,00

Si fa presente che alla data attuale a seguito delle variazioni intervenute le risorse stabili risultano così determinate:

	CAT	Importo annuo per dipendente risorse stabili	N. unità	Importo annuo complessivo	Incr e decr	N. unità	Importo annuo complessivo	NOTA
Dipendenti in servizio al 31.12.2016	B	€ 1.016,00	4	€ 4.064,00	-1	3	€ 3.048,00	Rispetto alla costituzione del fondo 2018 il posto di cat.B è stato trasformato in cat.C
	C	€ 1.177,00	2	€ 2.354,00	2	4	€ 4.609,92	A seguito della trasformazione di un posto di Cat. B in Cat.C per intero anno e della trasformazione di un posto da cat. D in cat. C per 11 mensilità
	D	€ 2.271,00	3	€ 6.813,00	-1	2	€ 4.731,25	Trasformazione di un posto di cat. D in C da febbraio 2023
	PLB	€ 1.944,00	1	€ 1.944,00		1	€ 1.944,00	
TOTALE			10	€ 15.175,00	2	10	€ 14.333,17	

Il richiamato art. 45 prevede che analogamente vengano consolidate le risorse di cui all'art. 32, comma 3 lettera d) del CCRL 15.10.2018 in relazione alle cessazioni dal servizio avvenute fino al 31.12.2021.

Dipendente	Cessazione	Importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento dal personale cessato dal servizio
Categoria B	30/11/2017	€ 880,88
Categoria B	30/06/2018	€ 898,43
Categoria PLB	30/11/2017	€ 927,29
Totale		€ 2.706,60

Il comma 7 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023 definisce che le risorse stabili del fondo sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità. Detto importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Dipendente	Cessazione	Importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento dal personale cessato dal servizio
Categoria C	30/11/2022	€ 733,46
Totale		€ 733,46

L'art. 45 del CCRL 19.07.2023 al comma 5 prevede che in relazione ai trasferimenti di personale operati in attuazione di quanto previsto dalle leggi regionali n.21/2019 e n.19/2020, ivi comprese le disposizioni transitorie per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali, trova applicazione quanto previsto dal comma 12. Quest'ultimo comma stabilisce che ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra Enti del Comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'Ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1,2 e 3 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023.

Si è provveduto al decremento delle risorse con riferimento al personale trasferito in UTI a decorrere dal 01.08.2017 (n.1 categoria PLB) e all'incremento delle risorse per effetto del rientro a seguito dello scioglimento delle UTI, ai sensi della LR 21/2019, a partire dal 01.01.2021 (n.1 categoria PLB). Per la parte stabile, dunque, come quantificato dal comma 2 dell'art. 45, si attesta parimenti la riduzione e l'incremento di una unità di personale in categoria PLB (importo annuo risorse stabili € 1.944,00).

Non si rilevano ulteriori trasferimenti di personale tra Enti del Comparto in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs.165/20001.

Il comma 9 dell'art.45 del CCRL 19.07.2023 prevede che gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 dell'art. 45 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Non si rileva incremento stabile di organico.

Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023 si è provveduto alla quantificazione delle risorse variabili. A decorrere dal 01.01.2023 l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31.12.2020 ed è quantificato nell'importo di € 720,00.

Dipendenti in servizio al 31.12.2020	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero Unità	Importo annuo complessivo
	B	€ 720,00	2	€ 1.440,00
	C	€ 720,00	4	€ 2.880,00
	D	€ 720,00	2	€ 1.440,00
Totale			10	€ 5.760,00

Il comma 8 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023 stabilisce che le risorse variabili del fondo sono incrementate:

- a) Dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- b) Dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;
- c) Per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo, in proporzione alle unità di personale con contratto idi lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000;
- d) Dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art.15 del CCRL 19.07.2023.

In questa sede si attesta che non sono state accertate economie sul fondo dell'anno 2022 (lett.b)

Non si rilevano, altresì, le fattispecie di cui alle lettere c) e d).

Come descritto nella sezione riferita alle risorse stabili, l'art. 45 del CCRL 19.07.2023 al comma 5 prevede che in relazione ai trasferimenti di personale operati in attuazione di quanto previsto dalle leggi regionali n.21/2019 e n.19/2020, ivi comprese le disposizioni transitorie per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali, trova applicazione quanto previsto dal comma 12. Quest'ultimo comma stabilisce che ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra Enti del Comparto, in attuazione dell'art.31 del D.Lgs. 165/2001, l'Ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1,2 e 3 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023.

Si è provveduto all'incremento delle risorse con riferimento al personale trasferito in UTI a decorrere dal 01.08.2017 (n.1 categoria PLB), per effetto del rientro a seguito dello scioglimento delle UTI, ai sensi della LR 21/2019, a partire dal 01.01.2021 (n.1 categoria PLB).

Art. 45 – c.12	Categoria	Numero unità	Importo annuo
	PLB	1	€ 720,00

Si è altresì provveduto ai sensi dell'art. 46 alla rideterminazione dell'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32 CCRL 15.10.2018. L'art. 46 del CCRL 19.07.2023 prevede infatti che a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2022 l'importo annuo delle risorse variabili sia rideterminato nell'importo di € 680,00.

Dette quote sono computate quali risorse variabili e una tantum nel fondo relativo all'anno 2023.

Annualità	Dipendenti al 31.12.2016	Importo rideterminato	Importo storico	Differenza	Importo complessivo
2021	10	680,00	586,00	94,00	940,00
2022	10	680,00	586,00	94,00	940,00
Totale					1.880,00

Sezione III - Decurtazioni

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 prevenendo l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia con un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento, ha abolito il limite al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

Pertanto, non sono state effettuate decurtazioni sugli importi del Fondo calcolati come previsto dagli art. 45 e 46 del CCRL 19.07.2023.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

L'art. 45 del CCRL 19.07.2023 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2023 in ciascun ente è costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie. Individua le modalità di calcolo delle risorse stabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2016 e delle risorse variabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2020.

L'art.46 del CCRL 19.07.2023 stabilisce che a decorrere dal 01.01.2021e fino al 31.12.2022 l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32 co. 1 del CCRL 15.10.2018, è rideterminato nell'importo di € 680,00 e che le quote degli incrementi sono computate quali risorse variabili una tantum nel fondo relativo all'anno 2023.

Ai sensi dell'art. 47 del CCRL 19.07.2023, gli Enti provvedono alla quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023, che continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti.

A seguito delle considerazioni come sopra esplicitate le risorse destinate al trattamento accessorio per l'anno 2023 risultano così quantificate:

a) Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 17.773,23

- a. (art. 45 c. 1 CCRL 19.07.2023) Consolidamento risorse stabili € 14.333,17
- b. (art. 45 c. 1 CCRL 19.07.2023) Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazioni alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021: € 2.706,60;
- c. (art. 45 c. 7 CCRL 19.07.2023) Incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, dall'anno successivo alla cessazione: € 733,46;

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 8.360,00

- a. (art. 45 c. 3 CCRL 19.07.2023) Determinazione risorse variabili in funzione del numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020: € 5.760,00
- b. (art. 45 c. 12 CCRL 19.07.2023) Trasferimento di personale: € 720,00
- c. (art. 46 CCRL 19.07.2023) Rideterminazione risorse variabili una tantum: € 1.880,00

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 26.133,23

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II -Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Come previsto dalla Circolare 25/2012 della RGS, date le risorse del Fondo, alcune poste hanno sostanzialmente natura obbligatoria e non sono pertanto oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale). È poi anche possibile che il contratto integrativo sottoposto a certificazione non intervenga su materie già precedentemente negoziate:

Nella Pre-Intesa sottoscritta tali destinazioni risultano:

- PROGRESSIONI GIÀ ATTRIBUITE	€ 6.455,89
- STRAORDINARIO	€ 5.000,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste oggetto di negoziazione risultano:

- NUOVE PROGRESSIONI (per un importo max di)	€ 2.230,00
- PRODUTTIVITÀ (risorse variabili)	€ 17.447,34
- INDENNITÀ (art. 45, co. 10, CCRL 2019-2021)	€ 4.500,00

Le economie delle risorse stabili saranno destinate a finanziare la performance.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- PROGRESSIONI GIÀ ATTRIBUITE	€	6.455,89
- NUOVE PROGRESSIONI	€	2.230,00
- PRODUTTIVITÀ	€	17.447,34
- STRAORDINARIO	€	5.000,00
- INDENNITÀ	€	4.500,00
TOTALE	€	35.633,23

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Si attesta che la destinazione del fondo avente natura certa e continuativa (progressioni economiche) vengono tutte finanziate con risorse stabili del fondo.

B. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL. La presenza del sistema di valutazione e misurazione della prestazione approvato dal Comune in recepimento del D.Lgs. 150/2009 e dell'art. 6 della L.R. 16/2010 garantisce il rispetto dei principi di selettività e premialità del merito.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Il fondo dell'anno 2023 si riassume come di seguito:

Risorse stabili	17.773,23
Risorse variabili	8.360,00
TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA	26.133,23

Il fondo dell'anno 2022 si riassume come di seguito:

Risorse stabili	18.042,60
Risorse variabili	5.860,00
TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA	23.902,60

Di seguito si indicano le principali differenze rispetto a quelle dell'anno precedente.

Il decremento della parte stabile rispetto all'anno 2022 deriva dalle variazioni indicate nel prospetto esplicativo della **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

L'aumento della parte variabile rispetto all'anno 2022, deriva:

- dall'incremento della quota variabile di cui all'art. 45, comma 3, CCRL 19.07.2023;
- dall'aumento una tantum previsto per l'anno 2023 dall'art.46 del CCRL.

Modulo IV - Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate previste dall'ipotesi di contratto e i relativi oneri riflessi sono stati stanziati negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2023 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Voce non presente per le considerazioni esposte nella sezione III del Modulo I (Decurtazioni).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le spese derivanti dall'applicazione del CCRL 2019-2021 risultano stanziati e trovano apposita copertura nel bilancio di previsione alla Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1 - Macroaggregato 1.

Pulfero, 20.12.2023

Il Responsabile dell'Area
economico-finanziaria

Nicola Sabatini

